



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 37

**11<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE** (Lavoro, previdenza sociale)

INTERROGAZIONI

293<sup>a</sup> seduta: martedì 27 marzo 2012

Presidenza del vice presidente MORRA

**I N D I C E****INTERROGAZIONI**

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 3, 6
GHEDINI (PD) . . . . .	5
* GUERRA, sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali . . . . .	3
ALLEGATO (contiene i testi di seduta) . . . . .	7

---

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

*Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.*

*Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali Cecilia Guerra.*

*I lavori hanno inizio alle ore 15,35.*

#### INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento dell'interrogazione 3-02654, presentata dalla senatrice Ghedini.

GUERRA, *sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* La senatrice Ghedini con l'atto parlamentare da lei presentato richiama l'attenzione sulle assicurazioni INAIL dei lavoratori che svolgono attività di facchinaggio.

Com'è noto, il decreto legislativo n. 423 del 2001 ha previsto che a decorrere dal 1° gennaio 2007, fermo restando il sistema dei premi speciali unitari trimestrali previsto dall'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1124 del 1965 e dal decreto ministeriale del 15 luglio 1987, i premi assicurativi per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, devono essere rapportati alla retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti da impresa.

Ciò ha comportato che i premi speciali trimestrali già versati dalle cooperative in base al limite minimo di retribuzione imponibile debbano essere regolati sulla base delle retribuzioni effettive giornaliere. Ricordo che ai fini INAIL la retribuzione effettiva è determinata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di minimo imponibile (minimo contrattuale) e del minimale di retribuzione giornaliera stabilito dalla legge. Se la retribuzione effettiva dovuta o percepita è inferiore al limite contrattuale, ai fini del conguaglio, questa deve essere adeguata a detto limite. Se il limite contrattuale è inferiore al limite minimo di retribuzione imponibile, ai fini del conguaglio la retribuzione media giornaliera del trimestre deve essere rapportata a tale ultimo limite.

In relazione al procedimento descritto, il premio speciale deve essere aumentato proporzionalmente, tenendo altresì conto della tipologia di rapporto di lavoro. A titolo esemplificativo, in caso di rapporto di lavoro subordinato la retribuzione mensile effettiva deve essere divisa per ventisei giorni lavorativi; in caso di rapporto di lavoro parasubordinato deve essere divisa per venticinque giorni; in caso di lavoratore subordinato a tempo parziale il numero delle ore giornaliere lavorate, dato dal numero delle ore settimanali diviso sei giorni, deve essere indicato su base sessagesimale.

L'INAIL ha evidenziato che l'adeguamento alla normativa vigente (che prevede che i premi siano dovuti a persona per trimestre o frazione di trimestre indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate e siano soggette alla riduzione di tanti terzi del loro ammontare per ogni mese solare intero che precede l'ingresso di un nuovo socio nell'organismo associativo) è risultato operativamente complicato, avendo dovuto realizzare procedure informatiche specifiche sia per gestire la comunicazione via *web* dei dati retributivi da parte delle cooperative, sia per calcolare i conguagli dovuti e produrre le relative richieste di pagamento nell'archivio informatico.

Il «riproporzionamento» dei premi speciali unitari alle retribuzioni/compensi effettivi ha comportato, infatti, la progettazione dei relativi flussi operativi secondo logiche che trasponessero gli elementi retributivi tipici dei premi ordinari nel sistema dei premi speciali unitari.

Il completamento di tutte le procedure necessarie è avvenuto nel mese di dicembre 2011 e i nuovi servizi telematici, illustrati alle associazioni di categoria nel mese di gennaio, sono disponibili dal 30 gennaio 2012.

Al fine di definire l'esatto ammontare dei premi dovuti per il quinquennio 2007-2011, considerato che gli elementi per i conguagli sono in possesso delle cooperative e che le modalità di «riproporzionamento» dei premi speciali unitari sono stati illustrati ogni anno nella circolare relativa ai limiti minimi di retribuzione imponibile, è stato fissato al 31 marzo 2012 il termine entro cui le cooperative devono inviare con modalità esclusivamente telematiche gli elenchi trimestrali, con i dati retributivi relativi a ciascun socio. A decorrere dal primo trimestre del 2012, i conguagli relativi a ciascun trimestre saranno invece gestiti a regime, con invio degli elenchi trimestrali entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre.

Per quanto riguarda la disciplina del pagamento rateale, l'INAIL ai sensi dell'articolo 2, comma 11, della legge n. 389 del 1989 può autorizzare rateazioni fino a ventiquattro mesi qualora il debitore dimostri di trovarsi in una «situazione di temporanea obiettiva difficoltà», vale a dire che, pur essendo impossibilitato a pagare il debito in un'unica soluzione, sia tuttavia in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congrue rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

In base all'ultimo periodo della norma citata, inoltre, l'INAIL, in casi eccezionali, previa autorizzazione del Ministero che rappresento, può consentire rateazioni fino a trentasei mesi. L'autorizzazione è concessa dal Ministero in presenza delle specifiche condizioni previste dalle circolari ministeriali del 25 maggio 2000 e dell'8 aprile 2001, e subordinatamente alla completezza della documentazione prodotta a corredo dell'istanza, tra cui è prevista la prestazione di idonee garanzie a tutela del credito. In casi del tutto particolari, il Ministero può autorizzare rateazioni fino a sessanta mesi.

Da ultimo, faccio presente che l'Istituto sta valutando soluzioni operative di natura tecnico-gestionale tese a limitare le oggettive difficoltà rappresentate dalle cooperative per l'invio degli elenchi trimestrali relativi al quinquennio 2007-2011.

GHEDINI (PD). Signor Presidente, ringrazio il Governo nella persona del sottosegretario Guerra, anzitutto per la straordinaria tempestività della risposta: la mia interrogazione risale a poche settimane fa e la risposta arriva poco più di un mese dopo il deposito dell'interrogazione stessa. Devo dire che questa è la prima volta dall'inizio della legislatura che registriamo questi tempi di risposta che mi hanno quindi positivamente sorpresa.

Mi ritrovo nella ricostruzione, testé effettuata dal sottosegretario Guerra, del complesso percorso legislativo che ha contraddistinto l'adeguamento contributivo per i lavoratori delle cooperative di facchinaggio, ricostruzione che descrive un percorso che ha visto una intensificazione delle relazioni tra le parti interessate e il Ministero competente. Alla luce di quanto detto, mi dichiaro soddisfatta della risposta avuta.

In aggiunta desidero ricordare brevemente il contesto in cui la situazione oggetto dell'interrogazione si è generata. La norma che ha disposto l'ingresso a regime del nuovo sistema contributivo per le cooperative di facchinaggio ha in sé un valore sociale importante. Fino al 1° gennaio di quest'anno, per i lavoratori di queste cooperative veniva versato un contributo sul cosiddetto salario medio convenzionale, con ciò creando una condizione che certo era stata funzionale al contenimento del costo del lavoro in quel settore e quindi all'obiettivo di far emergere anche posizioni di lavoro irregolari, ma che ha costituito a tutti gli effetti un detrimento molto rilevante delle posizioni previdenziali dei lavoratori.

Il superamento del salario medio convenzionale è stato un percorso lungo, durato cinque anni, e l'adeguamento dei premi assicurativi INAIL si è posto come conseguenza del percorso di adeguamento contributivo.

Che cosa è quindi successo? È accaduto che, come emerge evidentemente dalla risposta fornita dal Sottosegretario, nel periodo di entrata in vigore a regime della nuova disciplina le parti interessate – reciprocamente – il Ministero da un lato ed i soggetti interessati dall'altro, non si sono fatti parte diligente per adeguare in maniera conseguente e temporalmente coerente anche il sistema di pagamento dei premi, per cui i soggetti del settore si sono trovati a dover recuperare in un colpo i pagamenti pregressi, con un aggravio in termini di costo del lavoro e finanziario molto significativo. Parliamo di una stima di 500-600 euro l'anno per lavoratore, quindi per il periodo considerato si tratta di 2.500-3.000 euro per ciascun lavoratore a fronte di circa 150.000 lavoratori interessati: quindi parliamo di un'entità significativa cui dovrebbero far fronte – tengo a ribadirlo – in un'unica soluzione imprese di un settore che fornisce servizi a soggetti privati nel comparto della logistica e della movimentazione delle merci, che ha quindi risentito molto pesantemente della crisi.

Per queste ragioni, invito il Ministero a considerare la possibilità di utilizzare tutte le possibili forme di rateizzazione del pagamento dei premi previsti dalla normativa che il Sottosegretario richiamava segnatamente alle ipotesi della rateizzazione a 36 mesi e, finanche, le fattispecie previste per quella a 60 mesi, rispetto alla quale mi risulta sia stata posta in essere una interlocuzione tra i soggetti interessati e il Ministero perché, seppur

non ricorrendo in termini puntuali (cioè, impresa per impresa) le condizioni disposte dalla circolare ministeriale n. 41 del 2001, si possono comunque ritrovare, nella lettura di questa condizione, sia le crisi economiche settoriali e/o territoriali (che sono una delle fattispecie richiamate per motivare la rateizzazione di 36 mesi), che le incertezze derivanti non tanto – come dice la norma – dagli orientamenti giurisprudenziali, ma da una latenza nell'applicazione della norma e nell'individuazione degli strumenti per garantirne la piena applicazione che ha fatto sì che i soggetti non avessero pienamente contezza dall'ammontare del loro debito assicurativo fino allo scorso 31 gennaio.

Mi risulta, peraltro, da una lettera dell'INAIL di qualche giorno fa (se non sbaglio, della metà di marzo), che sia stata definita già una dilazione del termine fissato per far pervenire gli elenchi dei lavoratori e i calcoli relativi all'ammontare dei premi dovuti in due *tranche*: prima quella relativa al biennio 2007-2008, entro i termini fissati che lei richiamava, e successivamente quella relativa al triennio 2009-2011. Questo rinforza l'impressione che vi sia una difficoltà complessiva a mettere a regime anche la macchina amministrativa.

In relazione a tutte queste considerazioni e alla necessità di non deprimere ulteriormente il settore – che peraltro deve ritrovare anche le condizioni per poter garantire le idonee garanzie bancarie richiamate dalla legge, considerato che c'è anche un problema di fidejussioni difficilmente rilasciabili nel periodo di stretta creditizia nel quale ci troviamo – chiedo al Ministero di valutare ogni possibile ed ulteriore dilazione.

PRESIDENTE. Informo che lo svolgimento dell'interrogazione 3-02677 della senatrice Poli Bortone, a causa di sopravvenuti impegni dell'interrogante, è rinviato ad altra seduta.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

*I lavori terminano alle ore 15,50.*

ALLEGATO

## INTERROGAZIONI

GHEDINI. – *Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.* –

Premesso che:

i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi, anche di fatto, che svolgono attività di facchinaggio sono assicurati presso l'Inail con il sistema del «premio speciale unitario», trimestrale e a persona, con onere della contribuzione a carico delle cooperative e degli enti associativi di fatto per conto dei quali i soci svolgono le attività;

in base a quanto disposto dal decreto legislativo n. 423 del 2001, fino al 31 dicembre 2006 il premio speciale unitario veniva calcolato in relazione ai cosiddetti salari convenzionali, mentre a decorrere dal 1° gennaio 2007 la retribuzione imponibile anche per questa tipologia di lavoratori è la retribuzione effettiva determinata secondo le norme previste per la generalità dei lavoratori dipendenti;

di conseguenza le cooperative, ai fini della regolazione del premio, avrebbero dovuto a partire dal 1° gennaio 2007 comunicare con cadenza trimestrale all'Inail, secondo modalità indicate dall'Istituto, l'elenco dei soci lavoratori del trimestre e le relative retribuzioni effettive;

l'Inail, dopo aver avviato negli anni 2007 e 2008, un confronto con le associazioni cooperative, non ha mai proceduto ad indicare alle imprese le modalità da utilizzare per comunicare le nuove retribuzioni imponibili, continuando, fino a tutto l'anno 2011, a riscuotere i premi unitari sulla base dei salari convenzionali;

nel mese di gennaio 2012 l'Istituto ha comunicato alle associazioni cooperative di aver predisposto una procedura per la rilevazione delle retribuzioni reali, e invitato le stesse ad un incontro per prendere visione della procedura predisposta e per confrontarsi sugli eventuali problemi;

durante tale incontro le associazioni cooperative hanno evidenziato che il ritardo dell'Istituto nell'individuare le soluzioni applicative relative al nuovo sistema di calcolo e ai nuovi importi del premio ha determinato il formarsi di un onere complessivo in capo alle cooperative, al quale le medesime sono impossibilitate a far fronte in un'unica soluzione. Si tratta, infatti, di importi relativi a 5 anni (2007-2011) di differenziali di premio – che mediamente possono essere calcolati in 500 euro annui per ogni singolo lavoratore – che concorrono a formare un onere finanziario complessivo impossibile da fronteggiare, in particolare in questa fase in cui il settore sta attraversando gravi difficoltà. Inoltre, nel medesimo incontro, è stata rappresentata l'irragionevolezza della richiesta di procedere nel giro di poche settimane alla raccolta ed alla trasmissione dei dati relativi ai 5 anni trascorsi;

considerato che:

in data 30 gennaio 2012, la Direzione centrale Inail, interrompendo bruscamente il confronto con le associazioni cooperative, ha emanato una circolare nella quale si indicano le procedure e le modalità per le comunicazioni future e si impone l'obbligo di comunicazione, con le medesime, di tutti gli elenchi e dati riferiti al quinquennio 2007-2011, entro il 31 marzo 2012, con la pena dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 116, comma 8, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, per le omissioni contributive;

nella circolare medesima, si afferma che «alle somme dovute a titolo di conguaglio si applica la vigente normativa in tema di rateazione ordinaria (legge n. 389 del 1989)», con ciò imponendo la liquidazione di tutte le somme dovute in 12 mesi, con gli effetti precedentemente richiamati,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei fatti riportati in premessa e quali siano le sue valutazioni in merito alla situazione;

se e come intenda procedere al fine di evitare che il ritardo procedurale dell'Inail nell'individuazione delle modalità applicative delle disposizioni di legge risalenti al 2001 determini condizioni di grave criticità per il settore interessato, incidendo negativamente sul già precario equilibrio economico delle imprese del settore, con gravi rischi per la continuità aziendale e per l'occupazione garantita dalle cooperative interessate a 150.000 soci-lavoratori delle cooperative medesime.

(3-02654)